



Comune di Rometta

Provincia di Messina

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA
N.41 del 25/09/2013

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITO FUORI BILANCIO IN FAVORE DEL SIGNOR ALFIO VENTAGLIO A NORMA DELL'ART.194, COMMA 1[^], LETT. A) D.LGS. N.267/2000 T.U.E.L

L'anno duemilatredici addì venticinque del mese di settembre alle ore 18:00, nella Sala Consiliare, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Dott. Antonio Borghetti, Vice Presidente, il Consiglio Comunale.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Maurizio Casale il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Procedutosi all'appello nominale risultano:

Nominativo	Titolo	Presente/Assenti
CORDARO ANDREA	Consigliere	assente
OLIVO GIOVANNI	Consigliere	assente
IARRERA FRANCESCO	Consigliere	assente
VENUTO ANDREA ANTONIO	Consigliere	presente
POLITI LUIGI	Consigliere	assente
SAJA PAOLO	Consigliere	presente
MENTO FILIPPO	Consigliere	presente
BORGHETTI ANTONIO	Consigliere	presente
REPICI ANTONIA	Consigliere	assente
BARBERA ANTONIO	Consigliere	assente
PREVITI SANDRO	Consigliere	presente
SESTA VALENTINO	Consigliere	assente
BUONOCUORE CONCETTA	Consigliere	assente
MARCIANO' FORTUNATO	Consigliere	presente
PATTI GIUSEPPE	Consigliere	assente

PRESENTI: 6

ASSENTI: 9

Dei non intervenuti giustificano l'assenza:

Vengono nominati dal Presidente i seguenti scrutatori:

Il Vice Presidente, constatata la mancanza del numero legale, rinvia la seduta di un'ora.

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITO FUORI BILANCIO IN FAVORE DEL SIGNOR ALFIO VENTAGLIO A NORMA DELL'ART.194, COMMA 1[^], LETT. A) D.LGS. N.267/2000 T.U.E.L

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

Il giorno 4 ottobre 2013, alle ore 18,00, in seduta di prosecuzione, sono presenti i Sigg. Consiglieri: **CORDARO** Andrea, **VENUTO** Andrea Antonio, **SAIJA** Paolo, **MENTO** Filippo, **BORGHETTI** Antonio, **BARBERA** Antonio, **PREVITI** Sandro, **SESTA** Valentino, **BUONOCUORE** Concetta, **PATTI** Giuseppe, (Tot. n. 10 presenti – n. 5 assenti).

Prende la parola il consigliere Patti il quale chiede se in questo caso sia possibile avanzare una richiesta di risarcimento all'ASP, considerato che l'incasso della sanzione dell'Ordinanza era a vantaggio della stessa ASP.

Non essendoci altri consiglieri comunali che chiedono la parola il **Presidente del Consiglio** mette in votazione la proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON SEI VOTI FAVOREVOLI (Mento, Borghetti, Barbera, Sesta, Buonocuore e Patti)
E QUATTRO ASTENUTI (Cordaro, Saija, Venuto e Previte)

DELIBERA

DI APPROVARE il punto in discussione avente come oggetto "Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio in favore del sig. Alfio Ventaglio a norma dell'art. 194, comma 1, lettera a) D. Lgs. N° 267/2000".

A questo punto il **Presidente del Consiglio** chiede al Consiglio Comunale di votare l'immediata esecutività della presente deliberazione stante l'urgenza di procedere agli ulteriori adempimenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON SEI VOTI FAVOREVOLI (Mento, Borghetti, Barbera, Sesta, Buonocuore e Patti)
E QUATTRO ASTENUTI (Cordaro, Saija, Venuto e Previte)

DELIBERA

DI DICHIARARE l'immediata esecutività della presente proposta.



Comune di Rometta

Provincia di Messina

SERVIZIO GESTIONE CONTENZIOSO – AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale N 53 del 29/08/2013

Oggetto : RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITO FUORI BILANCIO IN FAVORE DEL SIGNOR ALFIO VENTAGLIO A NORMA DELL'ART.194, COMMA 1[^], LETT. A) D.LGS. N.267/2000 T.U.E.L.

Testo Proposta:

Premesso:

Che, I Signor Ventaglio Alfio ha presentato ricorso presso il Tribunale di Messina, avverso l'ordinanza di ingiunzione emessa dal Comune di Rometta dell'importo di € 2.031,00, conseguente al verbale di accertamento di illecito amministrativo n. 48/2010 del 28.01.2010, elevato dai tecnici della prevenzione ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria dell'azienda Sanitaria Provinciale di Messina;

Che, il Tribunale di Messina – Prima Sezione Civile, con sentenza n. 1772/12 ha accolto il ricorso e per l'effetto ha annullato l'ordinanza di ingiunzione impugnata, e contestualmente ha condannato il Comune di Rometta al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 490,00 di cui € 90,00 per spese ed € 400,00 oltre Iva e c.p.a, per complessivi € 593,36;

Atteso che, onde evitare un aggravio di spesa derivante da un probabile atto di precetto occorre procedere alla liquidazione di quanto stabilito con la citata sentenza;

Ritenuto che il caso in esame rientra nella fattispecie prevista dall'art. 194, comma 1°, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede la legittimità del riconoscimento dei debiti derivanti da sentenze esecutive;

Preso atto, per quanto sopra esposto, che al fine di effettuare il relativo pagamento, occorre preliminarmente procedere al riconoscimento del debito di che trattasi;

Dato atto che ove non sia stato deliberato il bilancio di previsione entro i termini previsti, è consentita, ai sensi dell'art. 163, commi 1 e 3, del T.U.E.L. D.Lgs. 267/00, esclusivamente una gestione provvisoria, nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell' ultimo bilancio approvato, ove esistenti.

Considerato che la gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in generale, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

Dato atto che, trattandosi di debito fuori bilancio, l'importo riconosciuto non è suscettibile di pagamento suddivisibile in dodicesimi;

Preso atto che la spesa derivante dal presente atto rispetta i vincoli di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 163 del TUEL D.Lgs. 267/00, per cui si ritiene doveroso provvedere ad impegnare la suddetta somma onde procedere alla relativa liquidazione;

Visto lo Statuto Comunale.

Visto l'art. 56 del vigente Regolamento di contabilità.


Visto l'Ord.to Amm.vo EE.LL.

PROPONE

1. Prendere atto delle motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;
2. Riconoscere ai sensi del comma 1°, lett. a), dell'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, la legittimità del seguente debito fuori bilancio: del Signor Ventaglio Alfio, giusta sentenza 1772/12 per complessivi € 593,36;
3. Finanziare la complessiva somma di Euro 593,36 con imputazione al codice 1010203 del redigendo bilancio 2013 Cap. 1058 previsto per: "Spese per liti, arbitraggi ecc...";
4. Dichiarare il conseguente atto deliberativo immediatamente esecutivo, stante la necessità di provvedere al più presto al pagamento delle somme in parola;
5. Trasmettere copia dell'atto che sarà adottato alla Procura Regionale della Corte dei Conti per la Regione Sicilia.


IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile ASA
Dott. Maurizio Casale



IL PROPONENTE

L'Assessore competente
Geom. Alberto Magazù



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto : RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITO FUORI BILANCIO IN FAVORE DEL SIGNOR ALFIO VENTAGLIO A NORMA DELL'ART.194, COMMA 1[^], LETT. A) D.LGS. N.267/2000 T.U.E.L

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Rometta, li 29/08/2013

Il responsabile dell'Area
Dott. Maurizio Casale

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere FAVOREVOLE in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Rometta, li 05/09/2013

Il Responsabile dell'Area
Sig. Giuseppe Pino

COMUNE DI ROMETTA

10 SET 2013

Prot. N. 11038



COMUNE di ROMETTA
Provincia di Messina

Collegio dei Revisori dei Conti

Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione del C.C. n. 53 del 29/08/2013 avente ad oggetto "Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio in favore del signor Alfio Ventaglio, a norma dell'art. 194, comma 1, lett. "a", del D. Lgs. 267/2000 T.U.E.L."

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Esaminata la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 29/08/2013 avente ad oggetto "Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio in favore del signor Alfio Ventaglio, a norma dell'art. 194, comma 1, lett. "a", del D. Lgs. 267/2000 T.U.E.L.";

Visto l'art. 194, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Preso atto di quanto esposto nella narrativa della sopra richiamata proposta di deliberazione;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso del Responsabile dell'Area Servizi Amministrativi, dott. Maurizio Casale;

Visto il parere di regolarità contabile e copertura finanziaria espresso del Responsabile dell'Area Servizio Bilancio e Programmazione, signor Giuseppe Pino;

Visto l'art. 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 relativo alle funzioni dell'organo di revisione;

Visto l'art. 82, comma 1, del vigente Regolamento di Contabilità;

Ritenuta la necessità, al fine di evitare aggravio di spese, di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio scaturente dalla sentenza del Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile n. 1772/2013;

ESPRIME

parere favorevole sulla proposta di deliberazione n. 53 del 29/08/2013 avente ad oggetto "Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio in favore del signor Alfio Ventaglio, a norma dell'art. 194, comma 1, lett. "a", del D. Lgs. 267/2000 T.U.E.L.", scaturente dalla sentenza del Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile n. 1772/2013.

Il collegio fa presente che la deliberazione di approvazione della succitata proposta deve essere trasmessa, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L. 289/2002, alla Procura Regionale della Corte dei Conti.

Rometta, 06/09/2013

I Revisori dei Conti

Dott. Maria Lisa

Dott. Riccardo D'Agostino



Sent. 1772/12
COPIA



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

TRIBUNALE DI MESSINA

Prima Sezione Civile

Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, Giudice dott.ssa Maria Luisa Fortorella, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 893/11 R.G. A.C., dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione all'udienza del 27 settembre 2012,

promessa da

Ventaglio Alfio, nato a Messina il 12 aprile 1944 (c.f. VNT LFA 44D12 FI58M), nella qualità di titolare dell'omonimo esercizio Bar, Gelateria, Pasticceria, Rosticceria, sito in Rometta Marea, elettivamente domiciliato in Messina, Via S. Maria dell'Arco 33, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Laface, che lo rappresenta e difende per procura in atti,

ricorrente,

contro

Comune di Rometta, in persona del Sindaco *pro tempore*,

resistente.

OGGETTO: opposizione a ordinanza - ingiunzione.

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con ricorso depositato in Cancelleria in data 11 febbraio 2011, Ventaglio Alfio chiedeva l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione, con la quale gli era stata irrogata la sanzione di € 2.006,00 ai sensi dell'art. 6, 6° comma, D.Lgs. n. 193/07, per violazione delle disposizioni di cui al regolamento CE n. 852/04; eccepiva l'incompetenza del Comune ad adottare il provvedimento impugnato, l'infondatezza della violazione contestata, l'errata applicazione della sanzione irrogata in relazione alla violazione contestata. Non si costituiva il Comune resistente.

Il terzo motivo del ricorso appare fondato.

L'art. 6 del D.Lgs. n. 193/07 prevede diverse sanzioni in relazione alle

1083

Al Psp/ri 45x
G. Cortese

violazioni riscontrate; in particolare, l'art. 6, 7° comma, dispone che "nel caso in cui l'autorità competente riscontri inadeguatezze nei requisiti o nelle procedure di cui ai commi 4, 5 e 6 fissa un congruo termine di tempo entro il quale tali inadeguatezze devono essere eliminate. Il mancato adempimento entro i termini stabiliti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000". Tale iter appare chiaramente riservato ai casi in cui le procedure di autocontrollo non siano omesse (in tal caso sarebbe applicata immediatamente la sanzione prevista dal comma 6) ma si rivelino inadeguate, e a quelli in cui i requisiti siano rispettati (in caso contrario la sanzione è immediata secondo i commi 4 e 5) ma inadeguati.

Nel caso di specie, come emerge dal verbale di accertamento di illecito amministrativo, al ricorrente era stato contestato che il piano di autocontrollo non risultava aggiornato in tutte le schede di registrazione previste nel piano da svariato tempo, sicché non si configurava una omissione della procedura di autocontrollo, ma piuttosto una *inadeguatezza* della stessa. Ciò avrebbe, pertanto, dovuto indurre gli organi accertatori a prescrivere la regolarizzazione delle schede entro un termine, trascorso il quale, in caso di inottemperanza, si sarebbe potuto procedere all'irrogazione della sanzione.

La fondatezza di tale censura rende superfluo l'esame degli altri motivi.

L'ordinanza ingiunzione impugnata deve, pertanto, essere annullata, con condanna del Comune resistente al pagamento, a favore del ricorrente, delle spese di giudizio.

P. Q. M.

Il **Tribunale di Messina**, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da **Ventaglio Alfio** contro **Comune di Rometta**, in persona del Sindaco *pro tempore*, così provvede:

accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione impugnata e condanna il Comune convenuto al pagamento, a favore del ricorrente, delle spese del giudizio, liquidate in € 490,00, di cui € 90,00 per spese, 400,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge.

IL GIUDICE

(dott.ssa Maria Luisa Tortorella)

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che siano richiesti o a chiunque spetti di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica, di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Copia conforme all'originale che si rilascia in forma esecutiva a richiesta dell'Avvocato

nell'interesse di Venerabile Ugo

Messina, li 24-10-12

A. T.
Il Funzionario Giudiziario
Giuseppina Micali

Copia conforme ad altra copia spedita in forma esecutiva

Messina, li 24-10-12

Il Funzionario Giudiziario
Giuseppina Micali



TRIBUNALE DI MESSINA

**Nota somme dovute in virtù della Sentenza n.
1772/12.**

1) Spese liquidate	€ 90,00
2) Competenze liquidate	€ 400,00
3) Esame dispositivo	€ 26,00
4) Esame Sentenza	€ 52,00
5) Consultazione Cliente	€ 52,00
6) Corrispondenza Inform.	€ 52,00
7) Richiesta n. 2 copie Sent.	€ 52,00
8) Ririto Dette	€ 26,00
9) Rimborso spese generali 12,5% su € 660,00€	82,50
10) C.P.A. 4% su € 742,50	€ 29,70
11) I.V.A. 21% su € 772,20	<u>€ 162,16</u>
Totale da pagare	€ 1.024,36

Messina 21.5.2013

avv. Giuseppe Laface



**UFFICIO UNICO NOTIFICHE PRESSO LA CORTE
D'APPELLO DI MESSINA**

Ad istanza come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'intestato Ufficio, ho notificato e dato copia legale dell'antescritto atto a:

1) **COMUNE di ROMETTA**, nella persona del sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica in Rometta, sede Municipale, a mezzo del servizio postale come per legge con racc. a.r. n.

A mezzo del servizio postale a norma di legge
con

Messina, li

07 GIU. 2013

Ufficiale Giudiziario

**UFFICIO U.N.P.
CORTE APPELLO MESSINA
UFFICIO UNICO NOTIFICHE
(C.A. n. 1/11)**



Copia

Comune di Rometta

Provincia di Messina

Ufficio del Segretario Comunale

Prot. 10566

Rometta 28 agosto 2013

OGGETTO: Sentenza Ventaglio Alfio.

All'Avv. Giuseppe La Face

Fax 0909962522

Con la presente si comunica che si sta predisponendo la proposta di deliberazione per il riconoscimento di debito fuori bilancio scaturito da sentenza n. 1772/12 del Tribunale di Messina I sezione Civile.

Si comunica altresì che dalla valutazione della specifica delle somme relative al suo onorario risultano a questo ufficio importi dovuti non oltre i 490,00 € Iva e c.p.a. per un totale di € 593,36, oltre eventuali spese vive documentate posteriori alla pubblicazione della sentenza, in quanto il D.M. 124/2004 a parere di questo ufficio non trova più applicazione.

In tal senso la somma complessiva che sarà sottoposta al Consiglio Comunale sarà complessivamente di € 593,36; eventuali osservazioni da parte Sua dovranno essere tempestivamente comunicate entro 3 giorni, decorsi i quali si procederà alla presentazione definitiva della proposta.



Cordiali saluti

Il Responsabile ASA
Dott. Maurizio Casale

STUDIO LEGALE LAFACE
98121 Messina - Via Santa Maria dell'Arco n. 33
98040 Rometta Marea (ME) - Via Nazionale n. 419
Tel. e Fax 090.9962522
e - mail avv.laface@tiscalinet.it

Avv. Giuseppe Laface
Avv. Francesca Cannistrà
Avv. Antonio Barbera
Avv. Pollino Margherita
Dott.ssa Buttafarro Maria Francesca
Dott.ssa Angela Gulli
Dottore Commercialista - Revisore dei Conti

10792

Spett.Le
COMUNE DI ROMETTA
Ufficio del Segretario Comunale
Piazza Margherita
98043 - ROMETTA
(ME)

Oggetto: Sentenza: Ventaglio Alfio c/ Comune di Rometta

Si riscontra il Vostro telefax del 28/08/2013 per comunicarVi che per un errore materiale sono state calcolate delle competenze sulla sorte della vecchia tariffa forense. Si rimane in attesa di ricevere il pagamento così come da Voi calcolato. Distinti Saluti .

Rometta, 04 settembre 2013

Avv. Giuseppe Laface
[Signature]

Si riceve previo appuntamento telefonico - C.F. LFCGPP67A09F158H - P.I. 01891350835

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to Dott. Andrea Cordaro

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Dott. Andrea Antonio Venuto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Maurizio Casale

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Rometta li, 04/12/2013



Il Segretario Comunale
Dott. Maurizio Casale

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

CHE la presente deliberazione, ai sensi della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44:

- Non è soggetta al controllo preventivo di legittimità;
- Sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 4/12/2013, come prescritto dall'art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91. Registro Pubblicazioni n. ____;
- E' divenuta esecutiva il 04/10/2013;
- E' stata dichiarata immediatamente esecutiva;
- E' stata trasmessa all'Area Servizi Amministrativi il 4/12/2013 per l'esecuzione.

Rometta li 04/12/2013

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Maurizio Casale